

# STATUTO DELL'ISTITUZIONE

**Progetto IUDAV**



**FONDAZIONE CHILDREN MEDIA**

Via Leone 17 | 83025 Montoro (AV) | Cod. Fisc. e P. IVA 92074590644

**IUDAV** | ISTITUZIONE DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA

Via Melito Iungano 9, Palazzina G | 83029 Solofra (AV) | Tel. 0825.582982

[www.iudav.it](http://www.iudav.it) | [info@iudav.it](mailto:info@iudav.it)

### **Art. 1 – Finalità e attività dell’Istituzione.**

1. Il Progetto IUDAV di Solofra, di seguito “Istituzione”, è sede di formazione e di ricerca nei settori delle arti visive, arti applicate e comunicazione. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell’espressione creativa contemporanea, in particolare delle arti digitali volte all’ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti di animazione per i settori cinematografico e videoludico, - quest’ultimo sua cifra distintiva -, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi interculturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
2. L’Istituzione svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente. L’Istituzione garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l’istituzione.
3. L’Istituzione può assegnare borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti, della progettazione videoludica, della comunicazione e di discipline affini.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l’Istituzione, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni/ associazioni dedicate, può aderire ad iniziative anche consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

### **Art. 2 – Natura giuridica.**

1. Il progetto IUDAV è gestito dalla Fondazione Children Media (di seguito “FCM”) che è una Fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica riconosciuta dalla Prefettura di Avellino con decreto n. 411 del 07/06/2018, con sede legale in Via Leone, 17, 83025 Montoro (AV).
2. L’Istituzione è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell’ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalle tasse di iscrizione e frequenza ai corsi tenuti dall’Istituzione. Per gli investimenti l’Istituzione può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell’Istituzione segue l’anno solare.

### **Art. 3 – Ordinamento della didattica.**

1. L’Istituzione provvede a tutti i livelli d’istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l’Alta Formazione.
2. L’Istituzione rilascia i diplomi accademici e gli altri titoli di studio ottemperanza dalla legge vigente. Sulla base di apposite convenzioni l’Istituzione può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello.

### **Art. 4 – Elenco e funzione degli organi.**

1. In esecuzione della Legge 508/99, l’organizzazione dell’Istituzione si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: organi di governo e consultivi.

2. Gli organi di governo dell'Accademia ai sensi del D.P.R. n. 132 del 2003 nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell'Istituzione:
  - a. il Presidente
  - b. il Direttore
  - c. il Consiglio di Amministrazione
  - d. il Consiglio Accademico
  - e. il Revisore dei conti
3. Gli organi consultivi dell'Istituzione, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell'Istituzione e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:
  - a. Nucleo di Valutazione
  - b. Collegio dei professori
  - c. Consulta degli studenti
4. Gli organi di cui ai commi 2 e 3, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per due ulteriori mandati.

#### **Art. 5 – Il Presidente.**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione, emana gli atti di indirizzo dell'Istituzione, promuove l'immagine e la diffusione dell'Istituzione a livello internazionale e nazionale.
2. Il Presidente è nominato da Fondazione Children Media all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, nomina il Revisore dei Conti e può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri.
5. La rappresentanza spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche al Direttore e ai consiglieri delegati, se nominati.
6. Il Presidente può partecipare alle riunioni anche a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza o audioconferenza, con validità a tutti gli effetti di legge

#### **Art. 6 – Il Direttore.**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Istituzione ed è il rappresentante della comunità accademica, svolgendo pertanto le funzioni di direttore della didattica
  
2. Il Direttore è nominato dal CDA, sentito il parere del Consiglio Accademico, tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

3. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Istituzione.
4. Rappresenta l'Istituzione nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto dalla legge.
5. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico e assicura il coordinamento tra questo organo e il Consiglio di Amministrazione, presentandone le istanze, le proposte e le delibere.
6. Garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale
7. Emanando il Regolamento Didattico generale d'Istituzione, i regolamenti didattici dei singoli corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza.
8. Vigila sul funzionamento generale dell'Istituzione e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.
9. Nomina con suo decreto i coordinatori didattici dei corsi e attiva le procedure a bando per il reclutamento e la nomina dei docenti e l'attribuzione di incarichi di docenza, coordinamento e servizi per la didattica.
10. Sentito il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente e nominare uno o più vicedirettori a cui affidare parte delle sue funzioni o dei suoi compiti.
11. Nomina, sentito il Consiglio Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione.
12. Può costituire commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua competenza.
13. Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e i docenti, secondo la normativa vigente.
14. In accordo con il Consiglio di Amministrazione stipula accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri e con altre Accademie e Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.
15. Adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti.
16. Stabilisce la data e provvede all'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi accademici.
17. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabili, dal presente statuto e dai Regolamenti.

#### **Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione dello IUDAV è composto da cinque consiglieri.
2. Fanno parte del Consiglio d'amministrazione:
  - a. Il Presidente;
  - b. Il Direttore;
  - c. Un docente dell'Istituzione nominato dal Consiglio Accademico;
  - d. Uno rappresentante designato dalla consulta studenti;
  - e. Un esperto di amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci dell'Ente gestore, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

**FONDAZIONE CHILDREN MEDIA**

Via Leone 17 | 83025 Montoro (AV) | Cod. Fisc. e P. IVA 92074590644

**IUDAV** | ISTITUZIONE DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA

Via Melito langano 9, Palazzina G | 83029 Solofra (AV) | Tel. 0825.582982

[www.iudav.it](http://www.iudav.it) | [info@iudav.it](mailto:info@iudav.it)

3. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione accademica. In particolare:

- a. Sentito il Consiglio Accademico, nomina il Direttore e ratifica lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b. Definisce in attuazione del piano di indirizzo triennale di cui all'art. 8 comma 3), lettera a), la programmazione della gestione dell'Istituzione;
- c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- d. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione mirando a favorire le esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee programmatiche definite dal Consiglio Accademico;
- e. delibera la partecipazione dell'Istituzione a forme associative, anche di natura consortile, con altre Istituzioni nonché la costituzione e la partecipazione a fondazioni;
- f. ratificare i regolamenti approvati dal Consiglio Accademico, di cui all'art. 8 comma 3), lettera d);
- g. può nominare, nel caso lo ritenga necessario per l'efficace ed efficiente organizzazione dell'Istituzione, un Direttore Amministrativo, di cui all'art. 9.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato anche a mezzo telefax o altro mezzo informatico, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice quale che sia il numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. L'astensione si intende come voto contrario.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando

**FONDAZIONE CHILDREN MEDIA**

Via Leone 17 | 83025 Montoro (AV) | Cod. Fisc. e P. IVA 92074590644

**IUDAV** | ISTITUZIONE DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA

Via Melito langano 9, Palazzina G | 83029 Solofra (AV) | Tel. 0825.582982

[www.iudav.it](http://www.iudav.it) | [info@iudav.it](mailto:info@iudav.it)

necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cesseranno dalla carica, saranno sostituiti da parte di coloro che li hanno nominati o designati e resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione (CDA) definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Istituzione, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie, tecnologiche e le risorse umane ed ambientali dell'Istituzione per attuare le linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DPR n. 132/2003.
9. Discute e approva le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto di autonomia dell'Istituzione presentate dal Direttore o dal Presidente dell'Istituzione, su proposta degli altri organi di governo.

#### **Art. 8 – Il Consiglio Accademico.**

1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto al numero di Scuole effettivamente attive ai sensi del regolamento didattico generale.
2. Fanno parte di diritto del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede e all'eventuale vice direttore:
  - a. docenti dell'istituzione in possesso di requisiti di comprovata professionalità, eletti dal corpo docente;
  - b. un rappresentante designato dalla consulta degli studenti;
3. In particolare, il Consiglio Accademico:
  - a. determina il piano d'indirizzo triennale e la programmazione annuale delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dai regolamenti ministeriali emanati in base all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico generale ed il regolamento degli studenti sentita la consulta degli studenti;
  - e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dall'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge 508/99;
  - f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione;
  - g. predispone le relazioni richieste dalla legge e dai regolamenti interni;
  - h. propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post diploma accademico;
  - i. valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali.

4. È ammesso a specifiche sessioni del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore e con parere consultivo, anche il Direttore Amministrativo, di cui all'art. 9.
5. Il Direttore e gli altri membri possono partecipare alle riunioni anche a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza o audioconferenza, con validità a tutti gli effetti di legge. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.
8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni tramite e-mail o raccomandata a mano, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.
9. In prima convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Tale limite non ha alcun effetto dalla seconda convocazione, che deve essere calendarizzata non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione
10. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 9 – Revisore dei Conti.**

1. Il Revisore dei Conti è un organo, designato dal Presidente, cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Accademia. Viene eletto quando è necessario per legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
2. È composto da membri esterni all'Accademia in un numero non superiore a tre, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, fra esperti di comprovata qualificazione. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati nel tempo per più mandati.

#### **Art. 10 – Il Nucleo di valutazione.**

1. L'Istituzione adotta un sistema di valutazione interna della attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le norme ministeriali vigenti.
2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico. È formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
3. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse
  - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di

ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

- c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

4. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

5. Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Istituzione assicura il monitoraggio annuale dei dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati. Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali e della didattica. Somministra questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate.

#### **Art. 11 – Il Collegio dei professori.**

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.
2. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.
3. Elegge i suoi rappresentanti per il Consiglio Accademico.

#### **Art. 12 – La Consulta degli studenti.**

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero minimo di tre e massimo di cinque.
2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
6. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

#### **Art. 13 – Uffici e organizzazione amministrativa.**

1. Gli uffici e l'organizzazione amministrativa sono attribuiti dal CDA in prima sede all'Ente Gestore, che garantisce, nelle modalità più opportune e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituzione stessa, supporto alla gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
2. Qualora lo ritenga necessario per l'efficace ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa dell'Istituzione, il CDA può istituire uffici propri all'Istituzione, previo apposito regolamento che ne disciplini l'organizzazione per l'attribuzione della gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.



3. Alle strutture amministrative di cui al comma 2 può essere preposto il direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
4. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Children Media, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
5. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 14 – L'Autonomia regolamentare dell'Istituzione.**

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, l'Istituzione detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti, adottati con Atto del Presidente:
  - a. Statuto d'autonomia dell'Istituzione;
  - b. Regolamento Didattico Generale;
2. Lo Statuto è deliberato dagli organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori.
3. Il Regolamento Didattico Generale è deliberato dal collegio dei professori integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il CDA.

#### **Art. 15 – Il Regolamento Didattico Generale dell'Istituzione.**

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normati dal Regolamento Didattico Generale, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico previo parere vincolante del CDA.

#### **Art. 16 – La Biblioteca.**

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Istituzione; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, emeroteico, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Istituzione; patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche e di ricerca, secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
2. La biblioteca può aderire ai circuiti delle biblioteche e dei cataloghi presenti sul territorio regionale, nazionale e internazionale.
3. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

#### **Art. 17 – Pubblicità delle deliberazioni.**

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note nell'area riservata del sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Istituzione devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione nell'area riservata del sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

#### **Art. 18 – Trasparenza delle deliberazioni.**

È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività dell'Istituzione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1990 n. 241.

#### **Art. 19 – Decadenza.**

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è investito. La decadenza di cui al presente comma non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.

#### **Art. 20 – Norme per il reclutamento.**

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente mediante bando, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che può assegnare incarichi anche triennali, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione, per conferire gli insegnamenti, attiva procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico ovvero attraverso modalità di selezione dei docenti interessati che abbiano inviato la propria candidatura spontanea all'Istituzione. I Bandi e le modalità per la candidatura spontanea saranno resi noti mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione.
2. Il Bando di reclutamento annuale è redatto dal Direttore, o in sua vece dal Coordinatore di ogni Dipartimento, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e contiene la denominazione degli insegnamenti da conferire, i settori artistico-disciplinari di afferenza, gli specifici obiettivi didattici da conseguire e il monte ore complessivo, eventualmente ripartito in ore di didattica e ore di lavoro individuale guidato, regolarmente datati e firmati, saranno resi noti mediante affissione sulla bacheca dell'Istituzione ed eventuali altri luoghi di pubblica confutabilità, come il sito internet dell'Istituzione.
3. È compito del Consiglio Accademico valutare le candidature ricevute e redigere la graduatoria provvisoria per ogni singolo insegnamento messo a bando. A seguito della pubblicazione sul sito dell'Istituto della graduatoria provvisoria, verrà redatta dopo cinque giorni la graduatoria definitiva. Il consiglio di amministrazione attribuirà gli incarichi decorso tale termine.

#### **Art. 21 – Domande di partecipazione.**

1. Le domande di partecipazione al Bando pubblico di valutazione comparativa di cui all'art. 22, in carta libera, corredate di curriculum vitae formato Anvur, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dai bandi, vanno indirizzate al Direttore dello IUDAV, in formato elettronico e/o cartaceo.

2. La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al bando pubblico sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici nominate dal Direttore. Il conferimento dell'incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 22 – Valutazione comparativa.**

La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al Bando Pubblico ovvero mediante candidatura spontanea sarà effettuata dal Consiglio Accademico, sulla base di una relazione tecnica e di un giudizio comparativo proposto dal Coordinatore di Dipartimento e sentito il parere del Coordinatore della Scuola presso cui l'insegnamento dovrà essere attivato.

#### **Art. 23 – Valutazione candidati.**

1. Il Consiglio Accademico, per procedere alla valutazione dei candidati, opera secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazione dei docenti.

2. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali, professionali e/o le pubblicazioni scientifiche del candidato, il Consiglio Accademico terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

- a. Originalità e innovatività della produzione artistico-culturale e/o scientifica e/o professionale e rigore metodologico;
- b. Apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c. Congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico-culturale e/o scientifico e/o professionale per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e. Continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica o professionale, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
- f. Attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni:

- L'attività didattica svolta anche all'estero;
- Servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- L'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- Titoli di laurea accademica e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività artistica e di ricerca;
- L'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
- Il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

#### **Art. 24 – Norme finali e transitorie.**

**FONDAZIONE CHILDREN MEDIA**

Via Leone 17 | 83025 Montoro (AV) | Cod. Fisc. e P. IVA 92074590644

**IUDAV** | ISTITUZIONE DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA

Via Melito langano 9, Palazzina G | 83029 Solofra (AV) | Tel. 0825.582982

[www.iudav.it](http://www.iudav.it) | [info@iudav.it](mailto:info@iudav.it)

Entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, si procederà all'avviamento delle procedure per la costituzione degli organi collegiali di cui al precedente art. 4.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 11/09/2015,

Approvato dal Consiglio Accademico il 11/09/2015,

Emanato con Atto del Presidente il 11/09/2015.

FIRMA  
Il Presidente

